# STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

## I - NATURA, FINALITÀ, ORGANI

- **Art. 1.** Il Consiglio pastorale diocesano, composto da presbiteri, diaconi, consacrati e soprattutto da laici, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di diritto canonico, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio
- **Art. 2.** Il Consiglio pastorale diocesano, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della Diocesi in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi al Vescovo, in particolare riguardo al piano pastorale diocesano.

Non sono di pertinenza del Consiglio pastorale diocesano le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Art. 3. Il Consiglio pastorale diocesano è presieduto dal Vescovo.

Il Vescovo affida al Vicario per la Pastorale il compito di promuovere l'attività del Consiglio pastorale e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il Consiglio pastorale diocesano è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (cfr. can. 514, § 1).

**Art. 4.** Ogni consigliere, senza vincolo di mandato, arricchendo il Consiglio della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione col Vescovo.

Art. 5. Il Consiglio pastorale diocesano esplica le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:

- 1) Assemblea;
- 2) Segreteria;
- 3) Commissioni.

### II - COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

- **Art. 6.** Il Consiglio pastorale diocesano è composto dai membri sotto elencati:
  - a) a motivo del loro officio:
    - 1. Il Vicario Generale e i Vicari Episcopali;
    - 2. I Vicari Foranei;
    - 3. Il Direttore della Caritas Diocesana:
    - 4. L'Assistente Diocesano dell'Azione Cattolica;
    - 5. Il Presidente dell'Azione Cattolica;
    - 6. Il Responsabile della Segreteria dell'Ufficio Pastorale:
  - b) in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf. can. 512, § 2):
    - 1. Tre laici per ogni Vicariato, indicati dal Vicario Foraneo su proposta dei sacerdoti del vicariato stesso;
    - 2. Un diacono permanente designato dai diaconi permanenti della Diocesi;
    - 3. Un religioso indicato dal vicario per la vita consacrata sentiti i superiori delle case religiose maschili.
    - 4. Due religiose, designata dalla Segreteria diocesana USMI;
    - 5. Sei membri nominati dal Vescovo;
    - 6. Una coppia in rappresentanza delle famiglie nominata dal Vescovo;
    - 7. Otto laici proposti dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali e confermati dal Vescovo.
- Art. 7. Possono essere membri del Consiglio pastorale diocesano solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (*cfr.* can. 512, §§ 1 e 3).
- Art. 8. Il Consiglio pastorale diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni.

Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

I Consiglieri elettivi possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta.

### **Art. 9.** I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta, sentita la segreteria, decidere se accettarle o respingerle;
- b) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- c) per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
- f) per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dall'art. 12;
- g) per altre cause previste dal diritto.

#### III - ASSEMBLEA

#### A. LE SESSIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

**Art. 10.** Il Consiglio pastorale diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. In questo caso i consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

**Art. 11.** Il Consiglio pastorale diocesano può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità. Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

**Art. 12.** I membri del Consiglio pastorale diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca; non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto in caso di loro impossibilità. Le assenze vanno giustificate.

La segreteria verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la segreteria valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere e interpellerà l'organismo che lo ha designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.

In caso di ripetute assenze, anche giustificate, la segreteria si potrà comportare come sopra.

#### B. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

- **Art. 13.** L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentita la segreteria. È redatto dal segretario e firmato dal Vescovo e dal segretario stesso.
- Art. 14. Ciascun membro del Consiglio pastorale diocesano ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta dovrà pervenire al Vescovo per iscritto, tramite la segreteria, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa. La segreteria darà in assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno del loro oggetto nell'ordine del giorno.
- **Art. 15.** I temi all'ordine del giorno possono essere studiati e approfonditi da una apposita commissione costituita col compito di elaborare un documento preparatorio.
- Art. 16. I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno essere convocati ordinariamente, a mezzo avviso scritto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
- **Art. 17.** Il lavoro di preparazione alle sessioni dell'Assemblea, qualora si ritenga opportuno si svolge anche nelle zone pastorali con la partecipazione di tutti i Consiglieri residenti nella zona stessa, sotto la presidenza del coordinatore di quella zona e secondo le indicazioni della Segreteria.

## C. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

- **Art. 18.** Le sessioni del Consiglio pastorale diocesano sono presiedute dal Vescovo o dal Vicario per la Pastorale. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell'assemblea, sono affidati ad un membro della segreteria e saranno condotti in maniera da favorire un costruttivo rapporto dialogico fra i membri del Consiglio e tra questo e il Vescovo.
- Art. 19. L'Assemblea del Consiglio pastorale diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- **Art. 20.** All'inizio di ogni sessione viene letto il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.
- Art. 21. Gli argomenti posti all'ordine del giorno saranno di massima introdotti da una breve relazione. In caso di argomento elaborato da una commissione, il relatore o i relatori saranno designati dalla commissione stessa.
- Art. 22. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola al moderatore e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti.

Al termine della discussione il relatore potrà replicare agli intervenuti e formulerà, se del caso, le mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

I consiglieri potranno proporre per iscritto al moderatore emendamenti al testo o mozioni diverse.

Sulle singole mozioni o emendamenti l'assemblea si esprime mediante votazione.

**Art. 23.** Il voto verrà espresso o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto. Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto in ipotesi di elezioni, o quando tale scrutinio è richiesto da almeno un quinto dei presenti. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta gli scrutatori.

Art. 24. Il Consiglio Pastorale Diocesano "gode solamente di voto consultivo" (Can. 514).

Il Vescovo può richiedere che l'Assemblea si pronunci attraverso un delibera.

In tal caso l'assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si tratta di elezioni di più persone contemporaneamente è sufficiente la maggioranza relativa, salvo diversa indicazione del Vescovo; in caso di parità, risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 25. Ogni consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi con l'esclusione delle questioni relative allo stato delle persone fisiche e a quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, all'interpellante. In caso di risposta pubblica durante la sessione del Consiglio, all'interpellante è data facoltà di replicare brevemente.

#### IV - SEGRETERIA

**Art. 26.** Il Consiglio pastorale diocesano ha un Segretario, nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 27. Il segretario sceglierà all'interno del Consiglio tre collaboratori che costituiranno con lui l'Ufficio di Segreteria.

È compito del segretario:

- a) tenere l'elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio pastorale diocesano;
- b) curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
- c) ricevere dai consiglieri: le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste di convocazione straordinaria, le interpellanze al Vescovo;
- d) tenere il registro delle presenze;
- e) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio al servizio e in collaborazione del Vescovo e del Vicario per la Pastorale.

### Art. 28. Spetta alla Segreteria:

- a) coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del Consiglio e operare in stretta intesa con il Vicario per la Pastorale, il quale convoca e presiede le riunioni della segreteria;
- b) moderare, tramite uno dei suoi membri a turno, l'ordinato svolgimento delle sessioni;
- c) seguire e coordinare l'attività delle varie commissioni e dell'Ufficio di coordinamento delle zone pastorali o dei vicariati.

Per conseguire tali finalità la Segreteria terrà direttamente o tramite il Vicario per la Pastorale regolari contatti col Vescovo e i Vicari episcopali.

### V - COMMISSIONI

Art. 29. Il Consiglio Pastorale Diocesano delibererà la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni. Dette Commissioni saranno composte anche da persone non facenti parte del Consiglio Pastorale, nominate sia in ragione del loro Ufficio come determinato dall'art. 31 del presente Statuto, sia designate dalla Segreteria con l'assenso del Vescovo. La costituzione di Commissione, oltre alle tre commissioni costituite a mente dell'art. 31 di questo Statuto, il numero dei componenti, le modalità della loro designazione e la durata del mandato sono decisi dalla segreteria, con l'assenso del Vescovo o del Vicario incaricato.

- Art. 30. Ogni Commissione avrà come coordinatore e referente il Vicario per la Pastorale o un suo delegato.
- **Art. 31.** Tre sono le Commissioni che dovranno comunque essere costituite:
  - a. COMMISSIONE PER LA CATECHESI E L'EVANGELIZZAZIONE di cui fanno parte a motivo del loro ufficio:
    - 1. il Direttore dell'Ufficio per l'evangelizzazione e la catechesi

- 2. il Direttore dell'Ufficio per la cooperazione Missionaria tra le chiese;
- 3. il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica;
- 4. il Direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e la Cultura;
- 5. il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale del tempo Libero Turismo e Sport;
- 6. il Responsabile del servizio per la Pastorale giovanile;
- b. COMMISSIONE PER LA LITURGIA di cui fanno parte a motivo del loro ufficio:
  - 1. il Direttore dell'Ufficio Liturgico,
  - 2. il Presidente della Commissione per la Musica Sacra;
  - 3. il Presidente della Commissione per l'Arte Sacra e i Beni culturali;
  - 4. il Direttore dell'Ufficio per i per l'Arte Sacra e i Beni culturali;
- c. COMMISSIONE CARITA' di cui fanno parte a motivo del loro ufficio:
  - 1. il Direttore della Caritas
  - 2. il Direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso;
  - 3. il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità.
  - 4. il Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro;
- Art. 32. Spetta alla segreteria coadiuvare il Vicario per la pastorale o il suo delegato nel coordinamento del lavoro delle commissioni.
- **Art. 33.** Le singole commissioni svolgeranno il proprio lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio.
- **Art. 34.** Ogni commissione, d'intesa con la Segreteria, può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

# VI - RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E LA COMUNITÀ DIOCESANA

- **Art. 35.** Consapevole di essere organismo di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio pastorale diocesano si rapporterà con il Consiglio Presbiterale quest'ultimo, infatti, rappresentando lo stesso Presbiterio, e cioè la manifestazione istituzionale della comunione tra il Vescovo ed i Presbiteri, si può definire quale unico senato del Vescovo secondo quanto qui di seguito indicato:
- a) all'inizio dell'anno pastorale le segreterie dei due organismi si riuniscono sotto la direzione del Vescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli eventuali argomenti di interesse comune;
- b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, il Vescovo può chiedere al Consiglio Pastorale di dar vita ad un un'unica Commissione preparatoria col Consiglio Presbiterale.
- c) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.
- Art. 36. Spetta, in particolare, al Vicario per la pastorale di promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli.
- **Art. 37.** Spetta unicamente al Vescovo rendere di pubblica ragione le materie trattate nel Consiglio Pastorale (*cfr.* can. 514). Ogni altro membro ha l'obbligo della massima riservatezza riguardo a tutte le questione trattata dal consiglio stesso.
- **Art. 38.** Il Consiglio pastorale diocesano cura il rapporto con la Comunità diocesana anche con l'invio, tramite i competenti Uffici di Curia, della relazione delle sessioni, redatta dal Segretario e approvata dal Vescovo, in particolare ai Consigli pastorali delle Unità pastorali e parrocchiali e cura che, anche in forma sintetica, lo svolgimento delle sessioni del Consiglio pastorale diocesano siano riportate sulle pubblicazioni diocesane.

### VII - NORME FINALI

- Art. 39. La partecipazione alle attività del Consiglio pastorale diocesano è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi che all'inizio dell' anno assegnerà un somma congrua all'attività del Consiglio Pastorale Diocesano.
- **Art. 40.** Le norme del presente statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o dopo aver valutato la proposta sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri.